

Allegato " " all'atto a Rep.n.

STATUTO

della Società

"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.".

Art.2

La società ha sede nel Comune di Montedinove all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze tanto in Italia che all'estero, determinandone le modalità e le forme di gestione e funzionamento.

Art.3

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività strumentali dell'ente inerenti gli ambiti di seguito elencati nei limiti in cui siano attività strumentali alle attività istituzionali dell'ente pubblico e precisamente:

A) Gestione integrata delle risorse energetiche con particolare riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e delle attività connesse;

B) Gestione integrata dei servizi ambientali;

C) Progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione degli impianti tecnologici, che siano necessari o funzionali, allo svolgimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere A) e B).

La Società può operare, nei limiti delle attività strumentali all'attività istituzionale dell'ente pubblico, oltre che nelle attività indicate alle lettere A), B) e C) - anche in settori integrativi o ulteriori finalizzati alla produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, ambientale e civile della comunità locale con particolare riferimento ai settori di seguito elencati. A tal fine vengono indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti settori:

- impianti di illuminazione pubblica e di calore;
- impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
- manutenzione delle strade e segnaletica orizzontale e verticale;
- reti telematiche, reti informatiche e telecomunicazioni;
- fontanelle e idranti;
- impianti cimiteriali e funerari, scolastici e sportivi;
- attività riguardante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e successive modifiche e integrazioni

(recante "norme per la sicurezza degli impianti") nonché altre attività di pertinenza previste dalla medesima Legge N. 46/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Società può inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, qualsiasi attività comunque funzionale, connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, di studio, di consulenza di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Nei limiti che sono indicati dalle norme vigenti in materia, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale o utili per il suo conseguimento; potrà contrarre prestiti e mutui. Potrà altresì, sempre nei limiti previsti dalle norme in vigore, effettuare attività di compravendita di titoli in genere.

In ogni caso l'attività finanziaria non potrà concretizzarsi mai in contatti con il pubblico, nemmeno sporadici, né nell'erogazione

del credito al consumo sotto qualsiasi forma.

Sono comunque escluse tutte quelle attività che la legge riserva a particolari tipi di società o all'esercizio delle professioni liberali.

Art.4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI SOCI

DOMICILIO DEI SOCI

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e crediti nonché mediante conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento di capitale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste non sottoscritte.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Art. 6

Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali, sia amministrativi che patrimoniali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' vietato il trasferimento delle quote ai privati.

E' vietato il trasferimento delle quote a privati. Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi senza il consenso scritto degli altri soci che avranno diritto di prelazione per l'acquisto a parità di condizioni con il terzo acquirente.

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero quantitativo della quota offerta, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della proposta, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R..

Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,

l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

- - -

La società può acquisire finanziamenti dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 C.C.

Art.7

Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese competente. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori anche il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo che deve aggiornare il registro delle Imprese con le

indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

ASSEMBLEE

Art.8

L'assemblea dei soci, anche in presenza di un unico socio detentore dell'intero capitale sociale, è investita di tutti i poteri ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea sarà convocata per l'approvazione del bilancio, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero laddove eventuali modifiche del codice civile o di leggi in materia fiscale lo consentano.

Essa sarà convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Le assemblee potranno essere tenute anche al di fuori della sede sociale, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana.

Art.9

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per

l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purchè sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve fissare il luogo, il giorno e l'ora della seduta e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può anche indicare il giorno della seconda convocazione entro i limiti di legge, per il caso che la prima adunanza non riuscisse valida.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, la nomina e/o la revoca degli amministratori nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di scelta di tale organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) l'ammontare dell'eventuale compenso per gli amministratori e per il collegio sindacale, ove nominato;
- e) le modificazioni dello Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.10

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea da mandatari muniti anche di semplice delega ai sensi dell'art.2372 del C.C.

Art.11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, o da uno dei due amministratori scelto dall'assemblea.

In mancanza l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso

due scrutatori fra i soci ed i sindaci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto dal notaio.

Le funzioni del segretario possono essere svolte dallo stesso Presidente quando l'intero capitale sociale è detenuto da un unico soggetto, che è anche Amministratore unico e non sia stato nominato il Collegio Sindacale.

Art.12

Le decisioni assembleari sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Dopo che il Presidente abbia constatato la legale costituzione dell'assemblea, questa non potrà essere infirmata dall'astensione dal

voto, o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Le deliberazioni sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art.13

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 3 (tre) membri o da due amministratori eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art. 14

Gli amministratori o l'Amministratore Unico restano in carica a tempo determinato o indeterminato, a secondo di quanto disposto all'atto della loro nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Per dimissioni di uno degli amministratori si intenderà dimissionario dalla carica l'intero Consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 15

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio, questo, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere, se lo ritiene, un Vice Presidente ed uno o più amministratori delegati ai quali in sede di nomina conferirà parte dei propri

poteri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 C.C. o non delegabili ai sensi di altre norme vigenti.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente ed amministratore delegato non sono incompatibili tra di loro.

Inoltre può eleggere un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio.

Il consiglio di amministrazione delibererà con il metodo collegiale.

Art.16

Nel caso in cui sia stato eletto un Consiglio questi è convocato dal Presidente presso la sede sociale o nel luogo determinato nell'avviso di convocazione che deve essere redatto in forma di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi, se nominati.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma ventiquattro ore prima.

Art.17

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede salvo che il Consiglio sia composto di due membri, nel qual caso la proposta si intenderà respinta.

Art.18

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono raccolte in un verbale scritto in apposito libro; ciascun verbale deve riportare la firma di chi presiede la seduta e del segretario se esiste.

Art.19

Le copie e gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, devono essere rilasciate in 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di ciascun socio o consigliere, per qualsiasi scopo.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico sono investiti di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la delibera assembleare.

Qualora la società sia amministrata da due amministratori gli stessi, con firma tra loro disgiunta, potranno compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Occorrerà la delibera assembleare e la firma congiunta di entrambi gli amministratori per il compimento degli atti di

straordinaria amministrazione.

Per atti di straordinaria amministrazione a titolo esemplificativo si intendono:

- esame dei budget preventivi annuali;
- formulazione di linee di indirizzo di valenza politico - strategica nei confronti dell'organo amministrativo;
- tutti gli atti, le operazioni e/o i contratti, anche se compiuti frazionatamente o in più soluzioni, aventi un valore economico unitario superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Art.21

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Unico, ai due amministratori ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe ricevute.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico ed i due amministratori potranno nominare direttori e mandatari speciali con firma collettiva o individuale, determinandone i poteri e la retribuzione.

Art.22

In conformità all'art.7 legge n. 326/2003 in deroga al D.lgs. n. 472/97, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della

società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, sono a carico della società la quale assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.23

Qualora sussista l'obbligo di legge, il controllo sull'amministrazione della società, il controllo contabile e tutte le altre funzioni dettate dalla legge sarà affidato ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Esso è nominato dall'assemblea che ne indicherà anche il Presidente e determinerà il compenso annuale per l'intera durata del loro ufficio.

Ogni sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio si applicano le disposizioni previste agli art. 2397 e seguenti del C.C.

Il collegio dura in carica tre esercizi e decade nel momento in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina. I sindaci sono liberamente rieleggibili.

CONTROLLO ANALOGO

Art.24

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

In particolare il controllo è esercitato come segue:

- Controllo "ex ante":

---- attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;

---- comunicazione in qualsivoglia forma almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione;

---- comunicazione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'organo amministrativo aventi valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

---- trasmissione dei bilanci di esercizio per il parere preventivo

da esprimersi da parte della Giunta Municipale.

- Controllo "contestuale":

---- l'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi;

---- ogni qualvolta richiesto dal Sindaco e comunque almeno una volta all'anno, l'Organo Amministrativo parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio.

- Controllo "ex post":

---- l'Organo Amministrativo relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

a) entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, presenterà al Consiglio Comunale, il budget dell'esercizio di riferimento, unitamente al Piano Operativo annuale di Sviluppo della società comprensivo delle strategie e delle politiche aziendali.

Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune socio e conterrà, di norma:

- il conto economico aggregato aziendale, con esplicitazione dei ricavi, dei proventi dei servizi e delle prestazioni, degli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), degli ammortamenti e degli oneri finanziari;

- il prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia;

- il prospetto della pianificazione finanziaria con specificazione

delle fonti di copertura degli investimenti;

- il prospetto riepilogativo delle variazioni del personale dipendente;

b) prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente, l'Organo Amministrativo relazionerà in Consiglio Comunale circa i risultati del bilancio d'esercizio chiuso.

Nel caso di approvazione del bilancio della Società in data successiva a quella del consuntivo del Comune, l'Organo Amministrativo presenterà la relazione al Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea;

c) entro il 20 (venti) di settembre di ciascun anno, la società invierà al socio la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società. Il socio ne darà informazione al Consiglio Comunale;

d) con cadenza semestrale l'Organo Amministrativo relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso l'ufficio individuato dal Sindaco da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

Il Comune socio ha accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale e potrà partecipare alle riunioni degli organi sociali.

La società realizza la propria attività a favore del socio titolare del capitale sociale.

La società investirà gli utili prodotti per attività a favore del Comune, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Tutte le scelte di natura straordinaria che riguardano l'interesse del personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, potranno essere attuate previa attivazione delle relazioni sindacali secondo le modalità prescritte dalle disposizioni normative vigenti.

RECESSO

Art.25

Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che

lo legittima.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata viene spedita all'indirizzo della sede della società.

Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c..

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

BILANCIO - UTILI

Art.26

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla compilazione a norma di legge del bilancio annuale e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea.

Gli utili dell'esercizio vengono così ripartiti:

a) il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo a disposizione dei soci a titolo di dividendo salva la facoltà dell'assemblea di disporne a propria discrezione, sia costituendo delle riserve speciali, sia assegnandone una parte in qualsiasi altro modo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.27

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In qualsiasi tempo o per qualsiasi causa avvenga lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.28

La risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra i soci e la società o tra i soci in ordine alla società, ad eccezione soltanto di quelle per legge non compromettibili, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Presidente verrà nominato di comune accordo tra gli arbitri, entro dieci giorni dalla loro nomina o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno adito da uno degli arbitri.

Il collegio deciderà entro i successivi 90 (novanta) giorni secondo equità ed irritualmente, in conformità alla legge e nel

rispetto della legge 5 gennaio 1994 n.25 e degli artt.34, 35 e 36 del comma 6 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Per le modificazioni del presente articolo sono richieste le maggioranze di cui all'art.34 comma 6 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

DISPOSIZIONI GENERALI

RECAPITI E COMUNICAZIONI

Art.29

Ai fini del presente Statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Nel Registro delle Imprese devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le

disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.